

Con la Legge di stabilità 2014, da ultimo è stata introdotta per le banche e gli altri enti finanziari (comprese le assicurazioni) la deducibilità in forma rateizzata (5 anni) delle svalutazioni e perdite sui crediti verso la clientela non derivanti da cessioni a titolo oneroso.


C) Recupero dell'IVA dei clienti in caso di fallimento o procedure concorsuali

Se il credito vantato nei confronti di clienti assoggettati "a procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose" era stato originariamente assoggettato ad IVA, l'art. 26 del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità per la parte che ha emesso e registrato la fattura di vendita o prestazione di servizi, di emettere una nota di variazione IVA, al fine di recuperare l'IVA relativa all'importo non riscosso.

La nota di variazione (da annotare nel registro fatture emesse con segno negativo) ha validità a soli fini IVA e non comporta la rinuncia al credito.

Il diritto alla detrazione di imposta può essere esercitato esclusivamente con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per apportare la variazione in diminuzione e cioè l'infruttuosità della procedura concorsuale o esecutiva.

Avv. Salvatore De Francesco



I MECCANISMI DI IMPRESA PER LA TUTELA DEL CREDITO IN CASO DI CLIENTE INSOLVENTE O FALLITO



VIA XX SETTEMBRE, 118 - 00187 ROMA
TEL. +39 06.47825609 - FAX +39 06.4789630396
info@agathemis-studiolegaleassociato.it
www.agathemis-studiolegaleassociato.it

Agathemis®



Studio Legale Associato

A) Fallimento

L'imprenditore che deve tentare di recuperare (almeno parzialmente) il proprio credito nei confronti di un cliente fallito deve confrontarsi con la procedura gestita dal Tribunale denominata "fallimento".

Per fare ciò l'impresa deve presentare una "**domanda di insinuazione al passivo**" che verrà poi valutata dal Tribunale insieme al curatore fallimentare per stabilire se le somme richieste siano effettivamente dovute.

I crediti richiesti possono essere "**privilegiati**": quando hanno natura preferenziale rispetto ad altri crediti ovvero vengono pagati (in caso di attivo del fallimento) prima degli altri; oppure "**chirografari**": ovvero liquidati in misura percentuale con i creditori rimasti dopo il pagamento dei creditori privilegiati, sempre che siano residuati soldi da distribuire.

Le domande di ammissione al passivo: tipologia (artt. 93 e 101 L.F.)

Col nuovo sistema, disegnato dalla riforma degli articoli 16, 93, e 101 della Legge Fallimentare, sono previste tre tipologie di domande di insinuazione al passivo:

a. tempestive: sono le insinuazioni presentate fino a **30 giorni** prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, che viene comunicata dal curatore ai creditori che risultino dalle scritture contabili;

b. tardive semplici: sono le domande depositate in Cancelleria oltre il termine di **30 giorni** prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo e non oltre quello di **dodici mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabile a diciotto mesi dal Tribunale, con la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di particolare complessità della procedura. Ciò accade spesso quando il creditore non riceve l'invito del curatore a presentarsi alla domanda di verifica perché l'azienda fallita non ha inserito il creditore tra i propri registri contabili oppure quando il curatore non è riuscito a recuperare tutti i documenti dell'azienda fallita.

c. Ultratardive o supertardive: le domande presentate successivamente al termine sopra indicato (un anno dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile. Trattasi di una presunzione relativa di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo. Il creditore per essere ammesso deve cioè dimostrare che il ritardo nella presentazione della domanda non sia dipeso da propria incuria, negligenza, trascuratezza e malafede, ma sia invece ricollegabile ad un fatto involontario, dovuto a forza maggiore, caso fortuito o ad errore incolpevole.

B) La perdita sui crediti non riscossi

In considerazione della crisi economica il problema dei clienti insolventi incide sempre di più sui bilanci di esercizio delle imprese, sul patrimonio netto, sul capitale di impresa, e quindi sulla stessa credibilità in ordine agli impegni contrattuali assunti.

Per venire incontro a queste problematiche, la normativa consente alle imprese di dedurre fiscalmente le perdite sui crediti non riscossi.

L'art. 2426, comma 1, punto 8), del codice civile stabilisce che i redditi devono essere iscritti "*in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo*". Noto il valore nominale di un credito, questo deve essere iscritto in bilancio tenuto conto di tutte le cause conosciute di minor realizzo (es. sconti, abbuoni, resi e rettifiche di fatturazione).

Dopo la prima iscrizione in bilancio, la variazione negativa del valore, conseguente a perdite sui crediti, consente, a determinate condizioni, di dedurre le perdite stesse.

La normativa fiscale (artt. 66, comma 3, e 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, contenuto nel D.P.R. 917/86) stabilisce che le perdite sui crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi o in caso di assoggettamento del debitore a fallimento o altra procedura concorsuale.

Gli "*elementi certi e precisi*" possono ad esempio consistere nella irreperibilità del debitore, stato di nullatenenza, patrimoni incapienti. Tali situazioni naturalmente devono essere adeguatamente documentate per esempio attraverso visure catastali con esito negativo, parere scritto del legale, esperimento infruttuoso di procedure esecutive, antieconomicità nei tentativi di recupero, diffide ed intimazioni ad adempiere, protesto dei titoli, rinuncia all'eredità, truffa accertata, ecc.

Giusto il disposto dell'art. 106, comma 2, del TUIR, le perdite sui crediti sono deducibili, con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'eventuale relativo fondo svalutazione presente in bilancio. Le perdite sui crediti devono essere integralmente dedotte nell'esercizio di competenza (ovvero quello in cui si manifestano per la prima volta gli elementi certi e precisi di irreperibilità del credito).

Maggiore certezza o meglio "automaticità" si ha in caso di debitore assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale.

L'art. 101 del TUIR prevede infatti che le perdite sono sempre deducibili se il debitore è soggetto ad una procedura concorsuale. In caso di fallimento, pertanto, il creditore è esonerato dalla prova della definitiva insolvenza ed il preciso ammontare della stessa. L'obbligo di operare la deduzione sorge nell'anno del fallimento.

Il D.L. 83/2012, infine, ha esteso le ipotesi di deducibilità dei crediti a: le perdite sui crediti rilevabili a seguito dell'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.); le perdite sui crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi (fino ad Euro 5.000 per le imprese di grandi dimensioni, fino ad Euro 2.500 per le altre imprese); le perdite sui crediti per i quali sia prescritto il diritto di riscossione; le perdite sui crediti cancellati da bilancio in dipendenza di eventi estintivi (soggetti Ias ovvero i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali).